

Audizione innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 23 gennaio 2024

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO A.G. 102

Osservazioni

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati, nel ringraziare per l'opportunità concessa, analizza lo schema di decreto legislativo A.G. 102, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2022, adottato in attuazione della delega conferita con la legge n. 134 del 2021: l'art. 1, comma 4, della legge di delega prevede invero che il governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l'adozione del d.lgs. n. 150 del 2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, adotti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Le osservazioni seguono lo sviluppo l'ordine dello schema di decreto e quello contenuto nella relazione illustrativa.

PARTE PRIMA

1.1.

Lo schema di decreto prevede, all'art. 1, comma 1, lett. a), di apportare delle modifiche al regime di procedibilità del delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. e del delitto di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p.

La formulazione attuale dell'art. 582 c.p., così come modificato dal d. lgs. n. 150 del 2022, prevede:

- al comma 1, la procedibilità a querela di parte, anche delle lesioni personali lievi, superando la tradizionale divisione tra lesioni lievissime (malattia sino a venti giorni) e lievi (malattia di durata compresa tra i ventuno ed i quaranta giorni);
- al comma 2, la procedibilità d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze previste negli artt. 61, n. 11 *octies*, 583 e 585 c.p., ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, nel secondo comma dell'art. 577 c.p., nonché qualora la malattia abbia una durata superiore a venti giorni quando il fatto sia comunque commesso contro persona incapace per età o per infermità.

Lo schema di decreto in esame prevede di eliminare nel comma 2 dell'art. 582 c.p. il riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *octies* c.p. (fatto commesso in danno di esercenti professioni sanitarie o socio-sanitarie) e inserire il riferimento all'art. 583 *quater*, comma 2, primo periodo, così come novellato dall'art. D.L. 30 marzo 2023, n. 34, che è intervenuto inasprendo il quadro sanzionatorio in

relazione alle aggressioni ai danni del personale sanitario e socio-sanitario mediante l'introduzione di lesioni lievi in danno di esercenti le professioni sanitarie.

Prima di tale modifica, l'art. 583 *quater*, comma 2, c.p. disciplinava soltanto le lesioni personali gravi o gravissime nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, rimanendo le lesioni personali lievi procedibili d'ufficio in virtù del richiamo operato dall'art. 582, comma 2, c.p. alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, *octies*, c.p..

La modifica operata dal d.l. 30 marzo 2023 n. 34 rendeva inapplicabile l'art. 61, n. 11 *octies*, c.p. ai casi di lesioni lievi, sia che si attribuisca a tale fattispecie natura di circostanza o di fattispecie autonoma di reato: lo schema di decreto, mediante l'eliminazione, all'interno dell'art. 582, comma 2, c.p., del riferimento all'art. 61, n. 11 *octies*, c.p. e l'inserimento del riferimento all'art. 583 *quater*, comma 2, primo periodo, c.p. va dunque a coordinare le modifiche intervenute nel corso del tempo.

Inoltre, la modifica chiarisce la natura di circostanza dell'art. 583 *quater* c.p., spegnendo il dibattito dottrinale sul punto.

In conclusione, la modifica appare coerente al valore della certezza del diritto.

Lo schema di decreto in esame prevede inoltre di modificare l'ultimo comma dell'art. 635 c.p., come novellato dalla c.d. Riforma Cartabia, introducendo la procedibilità a querela di parte anche nel caso in cui la condotta delittuosa abbia ad oggetto cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

La riforma aveva reso procedibile a querela l'ipotesi di danneggiamento prevista dal primo comma dell'art. 635 c.p., conservando la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi previste dai commi successivi al primo, ivi inclusa l'ipotesi in cui oggetto della condotta fosse una cosa esposta alla pubblica fede.

Tale previsione non pareva allinearsi con la modifica apportata dalla c.d. Riforma Cartabia al reato di furto di cui all'art. 624 c.p., in relazione al quale ha previsto la procedibilità a querela di parte nell'ipotesi in cui oggetto della sottrazione e del conseguente impossessamento sia una cosa esposta alla pubblica fede. Pertanto, la modifica, in pieno rientrando nella discrezionalità legislativa, è stata considerata necessaria al fine di coordinare le disposizioni incriminatrici.

Conseguenza diretta della modifica è quella prevista dal successivo art. 9, secondo cui si estende anche a questa ipotesi il regime transitorio già previsto in materia di modifica del regime di procedibilità dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, con la ovvia precisazione che i termini per la presentazione della querela decorrano dalla data di entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo.

PARTE SECONDA

2.1.

Premettendo che in tema di processo penale telematico è stato affermato il principio della obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali (sia per il deposito di atti e documenti che per ciò che concerne comunicazioni e notificazioni) e solo in via d'eccezione il ricorso a modalità non telematiche, va rilevato che la parte dell'intervento di modifica qui analizzato, nel confermare interamente il precetto già previsto dalla riforma complessiva inerente al deposito telematico degli atti penali positivizzato all'art. 111 *bis* c.p.p., ha aggiunto come elemento di novità la previsione dell'estensione anche alla persona offesa dal reato della facoltà di deposito alternativo, come per gli altri atti che le parti depositano personalmente, ad integrazione di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo da ultimo richiamato. **A ben vedere, tale specifica appare rilevante tanto in ottica sistematica quanto nell'ottica del progressivo ampliamento dell'area operativa dei poteri, diritti e facoltà riconosciuti alla persona offesa venendo, in siffatta maniera, valorizzati sempre più sia il proprio ruolo attivo che la propria posizione funzionale.**

Una tale previsione non può prescindere da interventi operativi urgenti sul portale del deposito atti penali, specialmente alla luce della perdurante presenza di numerose e gravi criticità e disfunzionalità che si sono già manifestate a livello tecnico (come segnalato dagli uffici giudiziari coinvolti nelle sperimentazioni approntate dai gruppi di lavoro ministeriale), le quali, causando forme di impedimento assoluto della gestione e del funzionamento della giurisdizione penale, hanno portato alla necessità di ulteriori proroghe rispetto all'entrata a regime.

2.2

Gli interventi previsti dall'art. 1, comma 9, lettere da e) ad h), dello schema di riforma, sono nelle intenzioni finalizzati a garantire l'obbligatorietà dell'azione penale e volti alla semplificazione dei meccanismi e alla risoluzione delle condizioni che comportano il verificarsi di stasi processuali nelle ipotesi di mancata determinazione in ordine all'esercizio dell'azione penale o in ordine alla richiesta di archiviazione entro i termini stabiliti.

Si prevede anche una differenziazione dei termini in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini. Nella relazione illustrativa viene prospettata l'esigenza di garantire in tal senso alla persona offesa dal reato, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia chiesto di esserne informata, una effettiva possibilità di cognizione degli atti, con connesse facoltà interlocutorie e di sollecitazione.

Segnatamente, l'art. 412 c.p.p. viene riscritto e novellato nella misura in cui viene predisposta la previsione concernente la possibilità per il procuratore generale di disporre l'avocazione delle indagini, in caso di mancata determinazione in ordine all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 415 *ter*, comma 2, c.p.p. ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'art. 415 *ter*, comma 5, primo periodo, c.p.p. oltre che a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409, comma 3, c.p.p..

Appare significativa l'estensione del precedente termine di trenta giorni al nuovo termine di novanta giorni decorrenti a partire dal decreto di avocazione entro i quali il procuratore generale può formulare le proprie richieste. L'introduzione del nuovo termine lungo appare, di certo, congrua, in quanto atta a consentire efficacia d'intervento in termini di attività investigativa.

Le modifiche da ultimo analizzate sono intrinsecamente collegate ai correttivi previsti ai successivi artt. 415 *bis* e 415 *ter* c.p.p., in quanto finalizzate ad una complessiva rivisitazione della fase procedimentale in cui il pubblico ministero non ha provveduto nei termini ad esercitare l'azione penale ovvero alla richiesta di archiviazione.

Per quanto riguarda gli ulteriori interventi di modifica, viene prevista l'abrogazione dei commi 5 *bis*, 5 *ter*, 5 *quater*, 5 *quinqües* e 5 *sexies* dell'articolo 415 *bis*, mentre viene integralmente sostituito l'art. 415 *ter* c.p.p., il quale nella nuova formulazione delinea una diversa disciplina, caratterizzata principalmente per l'intervento del giudice per le indagini preliminari in un procedimento che si svolge attualmente all'interno del sistema della pubblica accusa.

L'intervento proposto, coerente nella *ratio* con i criteri di delega, appare orientato complessivamente a garantire rimedi effettivi alla stasi processuale, ferme restando le garanzie delle parti e con l'ulteriore previsione di un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari, che, alla stregua della nuova formulazione, viene esteso anche nella fase dell'autorizzazione al ritardato deposito degli atti.

Più specificamente, per quel che concerne l'art. 415 *ter*, comma 2, c.p.p., tale norma prevede la modifica dei casi in cui il pubblico ministero può richiedere motivatamente al giudice per le indagini preliminari di differire il deposito della documentazione relativa alle indagini espletate, ove ne ricorrano i presupposti e solo in caso di ipotesi particolari predefinite.

Al comma 3 del medesimo articolo viene, poi, prevista l'autorizzazione da parte del giudice per le indagini preliminari per il differimento, che viene ad essere identificato come il "tempo strettamente necessario" e comunque complessivamente non superiore a sei mesi (un anno per i delitti *ex* art. 407, comma 2, c.p.p.).

Al comma 4 viene introdotto il meccanismo secondo cui, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407 *bis*, comma 2, c.p.p. se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi.

Infine, con espresso riferimento all'art. 415 *ter*, comma 5, c.p.p., viene contemplato un procedimento che si configurerebbe come eventualmente "propedeutico" all'avocazione: in altri termini, in caso di mancato esercizio dell'azione penale dopo il termine sancito *ex art.* 407 *bis*, comma 2, c.p.p. il Procuratore Generale può ordinare al Procuratore della Repubblica di assumere le sue determinazioni entro un termine non superiore a venti giorni.

Complessivamente, può evidenziarsi come meritevole di condivisione sia la prospettiva volta a predisporre rimedi effettivi alla stasi processuale; cionondimeno, si segnala come l'intervento proposto non appaia delineare un procedimento snello e agevolmente identificabile, risultando la disciplina proposta farraginosa e palesandosi concretamente il rischio di appesantire ulteriormente gli uffici del giudice per le indagini preliminari.

Per quel che riguarda la proposta di modifica all'art. 127 disp. att. c.p.p., a parte la variazione della cadenza, mensile e non più settimanale, delle comunicazioni previste da parte della segreteria del pubblico ministero al procuratore generale, anche per ragioni organizzative, gli altri interventi, riguardanti il tipo di procedimenti da comunicare, sono volti al coordinamento e alla sistematizzazione rispetto alle disposizioni sopra analizzate.

2.3.

Art. 133 *ter* c.p.p.

La c.d. Riforma Cartabia ha introdotto una disciplina particolare che si applica, salvo che non sia disposto diversamente, nei seguenti casi:

- atto compiuto a distanza;
- partecipazione a distanza di una o più parti al compimento di un atto;
- celebrazione di udienza a distanza.

La disciplina è interamente contenuta negli artt. 133 *bis* e 133 *ter* c.p.p.

Con riferimento alle modalità di partecipazione, è previsto dal comma primo dell'art. 133 *ter* c.p.p. che l'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato.

Se il decreto non è emesso in udienza, questo deve essere:

- comunicato alle parti, unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza, almeno 3 giorni prima della data fissata per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza;
- comunicato alle autorità interessate.

Ebbene, lo schema di decreto in esame modifica la previsione per la quale il decreto del giudice e il provvedimento che fissa il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza, debbano essere notificati o comunicati alle parti, in ogni caso, almeno 3 giorni prima del compimento dell'atto o della celebrazione dell'udienza, prevedendo una deroga al termine di 3 giorni per i casi di urgenza, purché sia rispettata l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7: ossia il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito e il diritto di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

Sul punto, se è pur vero - come evidenziato nella relazione illustrativa - che anche altre disposizioni del codice di rito consentono l'abbreviazione dei termini in casi di particolare urgenza, deve rilevarsi che il termine di tre giorni appare già ridotto al minimo e, comunque, idoneo a garantire lo svolgimento degli atti o delle udienze in casi che richiedono particolare celerità.

Per altro verso, appare difficile conciliare le ragioni di urgenza che giustificherebbero un avviso comunicato in tempi inferiori a 3 giorni, con la necessità di garantire al difensore di esercitare le facoltà di cui al comma 7: è evidente che in ipotesi di notifica effettuata il giorno prima del compimento dell'atto, anche se motivata da "ragioni di urgenza", ciò limiterebbe drasticamente le facoltà difensive riconosciute dal comma 7.

In altri termini, si ritiene che la norma in esame (nella sua formulazione originale) sia già in grado di contemperare le esigenze di celerità per i casi di urgenza con quella del rispetto delle facoltà attribuite al difensore.

in ogni caso", che sintatticamente appare del tutto superflua.

Art. 510 c.p.p.

L'attuale formulazione del comma 3 *bis* limita la possibilità di trascrivere la riproduzione audiovisiva di cui al comma 2 *bis* (esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., nonché gli atti di ricognizione e confronto) ai soli casi in cui vi sia una richiesta delle parti.

La sua soppressione appare corretta, atteso che l'art. 139 c.p.p. prevede, opportunamente, la regola contraria: ossia che si proceda alla trascrizione, salva la possibilità del giudice, con il consenso delle parti, di disporre che non sia effettuata.

2.4.

Il legislatore mira ad intervenire sull'art. 154 c.p.p. inserendo un nuovo comma 1 *bis* in materia di notificazioni da eseguire alla persona offesa da reato.

In particolare, si prevede che, limitatamente agli atti introduttivi al giudizio e per particolari ragioni di urgenza e, cioè, *“quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344 bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare”*, le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore di fiducia possono essere effettuate, su provvedimento dell'autorità giudiziaria, anche mediante polizia giudiziaria.

Si tratta di una disposizione che va in senso contrario alla disciplina introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia ai sensi dell'art. 148, comma 1, c.p.p., secondo cui la notificazione degli atti deve essere effettuata *“con modalità telematiche”* a cura della segreteria o della cancelleria o comunque mediante domiciliazione *ex lege* dell'indagato/imputato presso il difensore di fiducia o d'ufficio.

La modifica si inserisce nel solco del principio secondo cui la notificazione degli atti introduttivi del giudizio debba avvenire in forme garantite, al fine di assicurare l'effettiva conoscenza del processo: invero, la disposizione in esame si adegua a quanto già previsto dalla c.d. Riforma Cartabia in tema di notifiche all'imputato dei medesimi atti *ex art. 157 ter c.p.p.* e rappresenta l'espressione del combinato disposto dei commi 1 e 6 del nuovo art. 148 c.p.p., secondo cui, in taluni casi tassativamente previsti dalla legge, le notificazioni, in deroga alla disciplina generale, possano essere eseguite anche dalla polizia giudiziaria, ad esempio per ragioni di urgenza.

L'art. 157 *ter c.p.p.* reca la disciplina in materia di prime notifiche del giudizio all'imputato non detenuto. L'art. 2, comma 1, lettera e), dello schema di decreto legislativo, oltre ad alcune correzioni meramente formali, apportate ai commi 1 e 2 dell'art. 157 *ter c.p.p.*, apporta un coordinamento, in precedenza assente, con l'art. 161, comma 4, c.p.p.: se il domicilio dichiarato o eletto è insufficiente o inidoneo, la notifica

degli atti introduttivi del giudizio avviene mediante consegna al difensore, in coerenza con quanto previsto dall'art. 161 c.p.p.

La disposizione integrativa mira a rendere esplicita l'applicabilità dell'art. 161, comma 4, c.p.p. in caso di insufficienza o inidoneità del domicilio, così come era ante riforma, senza tuttavia affrontare esplicitamente il problema dei soggetti impossibilitati a fornire un valido domicilio in sede di identificazione.

La modifica di cui all'art. 324, comma 2, c.p.p. è un mero correttivo di coordinamento.

L'art. 63 *bis* disp. att. c.p.p. è stato introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia ed è strettamente correlato all'art. 349, comma 3, c.p.p. in tema di notifiche al difensore e al domiciliatario.

L'intervento correttivo ha l'obiettivo di restringere la casistica in cui la cancelleria del giudice deve effettuare l'avviso di cortesia al destinatario dell'atto, informandolo, a mezzo telefonico o telematico ai sensi dell'art. 349, comma 3, c.p.p. e annotandone l'esito.

In particolare, viene eliminato il riferimento alla *"persona sottoposta alle indagini"*, mentre rimane quello relativo all'imputato, al quale deve essere effettuata la comunicazione limitatamente all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, agli atti di citazione a giudizio ed al decreto penale di condanna.

Si tratta di un adempimento di cancelleria che nella pratica si verificherà in casi sempre più rari, tenuto conto dei due correttivi della disciplina in tema di notificazioni e in particolare delle notificazioni telematiche e della domiciliazione *ex lege* presso il difensore di fiducia o d'ufficio, ma che appare foriera di talune incertezze applicative non colmate dallo schema di decreto legislativo in esame.

In primo luogo, non è individuata con chiarezza la modalità di documentazione di detto adempimento di cancelleria, limitandosi il dettato normativo ad indicare di annotarne l'esito.

In secondo luogo, non è esplicitato quale sia la conseguenza processuale in caso di omissione della *"comunicazione di cortesia"*.

Inoltre, lo schema di decreto legislativo in esame non risolve neppure l'ulteriore problema che si pone nel caso di mancato rispetto dei termini di comparizione o quando la comunicazione di cortesia sia tardiva o omessa.

Si segnala che, considerata l'eliminazione del riferimento alla *"persona sottoposta alle indagini"*, può apparire opportuno rimuovere anche il riferimento alla *"segreteria"*, quale soggetto tenuto ad effettuare l'avviso di cortesia, visto che gli atti per cui detto adempimento deve ancora essere effettuato sono di competenza del giudice per le indagini preliminari o del tribunale.

2.5.

La c.d. Riforma Cartabia è intervenuta sulla disciplina del processo in assenza, cercando di bilanciare da un lato il diritto dell'imputato a partecipare al processo e dall'altro l'esigenza di non ostacolare la naturale evoluzione del processo sulla base della scelta consapevole dell'imputato di non presenziare.

Si è quindi posto in essere un meccanismo volto all'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, tale da non implicare più sospensioni ed inutili stasi dei procedimenti.

Nello specifico i presupposti del *processo in assenza*, come previsto dall'art. 420 *bis*, commi 1 e 2, c.p.p., *si sostanziano nel fatto che* si può procedere in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli abbia avuto conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza sia dovuta a una scelta volontaria e consapevole.

Argomentazione analoga vale per l'imputato latitante: *ex art. 420 bis*, comma 3, c.p.p., infatti, il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

Il soggetto latitante acquista un ruolo fondamentale nell'ambito del procedimento cautelare e in particolare latitante è colui che, avuta l'effettiva conoscenza di essere destinatario di una misura cautelare, si sottrae volontariamente alla sua esecuzione. Nello specifico può accadere che il soggetto raggiunto da un'ordinanza di applicazione di una misura cautelare coercitiva non venga mai rintracciato e venga così emesso il verbale di vane ricerche *ex art. 295 c.p.p.* L'esito infruttuoso delle ricerche si trasfonde in una declaratoria di latitanza pronunciata dal giudice. Tuttavia, se la latitanza è dichiarata in conseguenza della mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto motivato dovranno essere indicati in maniera dettagliata le specifiche circostanze e gli elementi tutti che **provano** l'effettiva conoscenza della misura e la volontà del soggetto di sottrarvisi *ex art. 296 c.p.p.*

Proprio su quest'ultimo inciso il decreto correttivo, all'art. 2, comma 1, lett. f), ha previsto di sostituire al secondo comma dell'art. 296 c.p.p. il termine "**provano**" con il termine "**dimostrano**". Tale intervento appare diretto ad evitare dichiarazioni di latitanza basate su mere presunzioni di conoscenza, in quanto il decreto motivato di latitanza deve dimostrare inconfutabilmente l'effettiva

conoscenza della misura e al contempo la volontà dello stesso di sottrarsi consapevolmente all'applicazione della stessa.

Sempre nell'ambito dei procedimenti in assenza, un'importante ed ormai nota novità è rappresentata dalla riformulazione dell'art. 420 *quater* c.p.p.

Prima della riforma, se non vi erano i presupposti per procedere in assenza, veniva disposta la sospensione del processo; successivamente con l'intervento di riforma è stata introdotta, *ex art.* 420 *quater* c.p.p., l'emanazione della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

Tale pronuncia è meramente procedurale e viene emanata qualora il giudice non dichiari di procedere in assenza *ex art.* 420 *bis* c.p.p. o rinvii *ex art.* 420 *ter* c.p.p. e comunque l'imputato non sia presente. Tale sentenza determina una stasi a tempo indeterminato del processo con sospensione del termine di prescrizione dei reati *ex art.* 159, comma 3, c.p., termine che in ogni caso non può superare il doppio dei termini di prescrizione dei reati di cui all'art. 157 c.p. Ad ogni modo fino al superamento di tale termine, la polizia giudiziaria continuerà ad effettuare ricerche nei confronti della persona rintracciata e solo in caso di esito positivo verrà revocata la sentenza emessa ed il procedimento verrà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza, come previsto nella stessa sentenza al comma 4 dell'art. 420 *quater* c.p.p.

Su quest'ultimo profilo, è intervenuto l'art. 2, comma 1, lett o, dello schema correttivo del decreto con cui viene prevista - qualora venga rintracciato l'imputato - una diversa calendarizzazione dei mesi di riferimento per la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo. Si prevede quindi che, laddove l'imputato sia rintracciato nel primo semestre dell'anno, l'udienza venga fissata il primo giorno non festivo del mese di ottobre invece di settembre, al contrario, se rintracciato nel secondo semestre dell'anno, il primo giorno non festivo di marzo anziché di febbraio. Una modifica in tal direzione era comunque auspicabile, in quanto specialmente le udienze per la prosecuzione del processo coincidenti con il mese di settembre, sono solitamente rinviate di ufficio in quanto considerate troppo a ridosso del periodo feriale.

A tal proposito sempre in materia di sospensione della prescrizione *ex art.* 159, comma 3 *bis*, c.p.p. in forza dell'applicazione dell'art. 420 *quater* c.p.p., lo schema del decreto ha previsto con l'art. 8 delle disposizioni transitorie in materia di assenza un'integrazione dell'art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 con l'introduzione del comma 5 *bis*: anche in questo caso tale introduzione è stata giustificata dalla necessità di chiarire il termine di durata delle ricerche per tutti quei reati commessi precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Infatti, viene così previsto per i

reati commessi precedentemente all'entrata in vigore del suindicato decreto si dovrà considerare come termine massimo per le ricerche l'effettivo termine di prescrizione per i singoli reati e non, come per i reati commessi successivamente, il termine più ampio previsto dall'art. 420 *quater* c.p.p.. Ed ancora, la disciplina dell'assenza ha reso necessaria una modifica degli art. 450, 456, 601 e 656 c.p.p.: in particolare il decreto correttivo è intervenuto coordinando la disciplina dell'assenza alle regole procedurali relative al giudizio direttissimo, al giudizio immediato, al giudizio di appello, nonché al procedimento di esecuzione.

Nello specifico si è previsto l'inserimento nel corpo della norma, a pena di nullità, in correlazione con il secondo comma dell'art. 429 c.p.p., di uno specifico avvertimento all'imputato che non comparso sarà giudicato in assenza. Non solo, anche in fase di esecuzione di pene detentive *ex* art. 656 c.p.p. viene previsto per il condannato, laddove il processo si sia svolto in sua assenza e se sussistono i presupposti, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, la possibilità di chiedere la rimessione in termini per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Tale integrazione appare condivisibile ed era alquanto auspicabile in un'ottica di garanzia del diritto di difesa, poiché, come viene riconosciuta all'imputato la possibilità di essere rimesso in termini, ai sensi dall'art. 420 *bis*, comma 6, c.p.p., nel caso in cui fornisca la prova che per caso fortuito, forza maggiore o per altro legittimo impedimento, si sia trovato senza colpa nell'impossibilità di comparire in udienza, allo stesso modo tale facoltà deve essere garantita al condannato.

2.6.

In materia di procedimenti speciali, lo schema di decreto correttivo ha inteso conferire maggiore effettività alla natura deflattiva dei riti speciali, che con la c.d. Riforma Cartabia hanno visto ampliato il rispettivo campo di operatività.

In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. p), dello schema di decreto privilegia lo scopo a cui deve essere diretto il giudizio abbreviato, escludendo il riferimento ai prevedibili tempi dell'istruzione di cui al comma 5 dell'art. 438 c.p.p. e inserendo il riferimento puro all'istruzione dibattimentale. Tale modifica è sicuramente volta a dare maggior effettività all'utilizzo del rito e ai risultati raggiungibili in termini di deflazione del sistema processuale.

Il giudice deve disporre il rito solo dopo aver valutato concretamente il rapporto esistente tra economia processuale e complessità del dibattimento: pertanto, la scelta del rito deve vertere sull'effettivo raggiungimento di un vantaggio in termini processuali, rispetto all'istruzione stessa.

Sempre in tema di rito abbreviato, lo schema propone di inserire il comma 3 *bis* dell'art. 676 c.p.p.: tale integrazione appare senz'altro necessaria, in quanto pone rimedio ad un'inutile attivazione di un procedimento di esecuzione su istanza di parte. Più precisamente viene attribuito al giudice dell'esecuzione il potere di decidere, d'ufficio, in ordine alla riduzione di un sesto di pena in caso di mancata proposizione dell'impugnazione della condanna da parte dell'imputato o del suo difensore.

L'art. 2, comma 1, lett. s), dello schema di decreto ha apportato un chiarimento all'art. 459 c.p.p. e, in particolare, in relazione alla possibilità già prevista di richiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità *ex* art. 56 l. n. 689 del 1981: viene esplicitata la possibilità per l'imputato di chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità a prescindere dalla proposizione dell'opposizione a decreto penale di condanna, tenendo però conto che in caso di rigetto della sostituzione il decreto diverrà esecutivo. L'intento del decreto correttivo è quello di garantire all'imputato un'ulteriore azione: l'imputato potrà al contempo formulare richiesta di sostituzione di lavoro di pubblica utilità e, congiuntamente o successivamente, opposizione al decreto penale, in modo che, qualora venga rigettata la prima richiesta, il giudice potrà comunque decidere in merito all'opposizione.

2.7.

Le disposizioni in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica sono state modificate in ossequio all'esigenza del legislatore di individuare anche un momento "filtro" per i reati a citazione diretta.

Ed invero, proprio con l'introduzione dell'art. 554 *bis* c.p.p., viene celebrata la c.d. udienza di comparizione predibattimentale davanti a un giudice diverso da quello che sarà eventualmente chiamato a celebrare il dibattimento.

Le disposizioni integrative e correttive hanno toccato l'assenza di un richiamo specifico all'art. 424 c.p.p. e, infatti, non vi è indicazione esplicita sui termini di deposito della sentenza pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale e di conseguenza ci si è chiesto se i termini debbano essere quelli previsti dall'art. 128 c.p.p. per la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza camerale oppure quelli previsti dalla disciplina dettata dall'art. 424 c.p.p.

Il legislatore ha chiarito che i termini da osservare sono quelli previsti dall'art. 424 c.p.p. in virtù anche della già prevista applicazione degli artt. 425, comma 2, 426 e 427 c.p.p. in quanto compatibili.

Anche in tema di sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 304 c.p.p., si è ritenuto che la natura "predibattimentale" dell'udienza potrebbe far ritenere irragionevolmente sottratta la fase in cui si svolge l'udienza predibattimentale all'applicazione della specifica disciplina di cui

all'art. 304 c.p.p.: l'intervento normativo sana tale situazione nella misura in cui i termini previsti dall'art. 303 c.p.p. sono sospesi con ordinanza appellabile ai sensi dell'art. 310 c.p.p., nella fase del giudizio, anche durante il tempo in cui l'udienza predibattimentale è sospesa o rinviata per taluni dei casi indicati dall'art. 304, comma 1, lett. a) e b), c.p.p..

2.8.

La proposta di intervento sulle disposizioni in materia di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689 mira - in via pressoché esclusiva - ad una maggiore razionalizzazione e semplificazione dell'iter delineato dalla c.d. Riforma Cartabia per l'adozione delle medesime.

Lo schema di decreto prevede alla lett. u), comma 1, dell'art. 2 la sostituzione del comma 1 dell'art. 545 bis c.p.p. così come segue: *“Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso”*.

Ci si propone di chiarire il carattere meramente eventuale del c.d. meccanismo di *sentencing* introdotto con la c.d. riforma Cartabia: ciò al fine di scongiurare inutili appesantimenti dell'udienza nella fase di lettura del dispositivo.

Il citato meccanismo prevede, come noto, che il giudice pronunci un dispositivo di condanna “provvisorio” ogni qualvolta venga applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, avvisando contestualmente le parti della possibilità di applicazione delle pene sostitutive. A ciò conseguirebbe poi, a seconda dei casi, l'integrazione del dispositivo con la pena sostitutiva oppure la mera conferma del dispositivo.

La proposta di modifica del comma 1 dell'art. 545 bis c.p.p. - stando alla stessa relazione illustrativa dello schema di decreto - consentirebbe, pertanto, di evitare l'attivazione del c.d. meccanismo di *sentencing* in due ipotesi:

- quando già in fase di deliberazione della sentenza il giudice, pur a fronte di una comminatoria entro i quattro anni di pena detentiva, valuti, in concreto, la non sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 58, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689;
- quando già in fase di deliberazione della sentenza il giudice valuti la ricorrenza di tutti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 58, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689 e, al contempo, disponga di tutti gli elementi necessari per la sostituzione (ad esempio, il consenso dell'imputato eventualmente acquisito in una fase precedente alla formulazione delle conclusioni ex art. 523 c.p.p.).

In entrambe queste ipotesi il giudice potrebbe evitare la inutile pronuncia di un dispositivo provvisorio, optando per l'immediata lettura del dispositivo (definitivo) di condanna a pena detentiva non sostituita, nel primo caso, ovvero del dispositivo di condanna a pena detentiva sostituita, nel secondo.

Conseguentemente il c.d. meccanismo di *sentencing* verrebbe attivato nel solo caso in cui il giudice, pur ritenendo sussistenti tutti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, non abbia ancora acquisito il consenso dell'imputato e/o ritenga necessario compiere ulteriori approfondimenti.

Contrariamente a quanto si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto, si deve osservare che la proposta di modifica del comma 1 dell'art. 545 *bis* c.p.p. non ha certamente il merito di introdurre il carattere dell'eventualità del c.d. meccanismo di *sentencing*, caratteristica, invece, già ampiamente prevista dalla norma nella sua vigente formulazione.

In proposito, già ad oggi, viene riconosciuta al giudice la possibilità di *bypassare* l'iter del doppio dispositivo nel caso in cui valuti sin da subito l'imputato non meritevole della sostituzione della pena, pur in presenza dei limiti di pena previsti. In tale ipotesi - come si è detto - verrà pronunciato direttamente il dispositivo (definitivo) di condanna a pena detentiva non sostituita.

Infatti, l'attuale comma 1 dell'art. 545 *bis* c.p.p. limita espressamente l'attivazione del c.d. meccanismo di *sentencing* alla sola ipotesi in cui "*ricorr[a]no le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689*", oltre ai limiti di pena ivi previsti.

Ciò precisato, il proposto intervento normativo appare comunque complessivamente condivisibile, riproponendo peraltro lo snellimento delle scansioni processuali già registratosi nella recente prassi applicativa della c.d. riforma Cartabia.

Appare, infatti, più che ragionevole - in un'ottica di maggiore semplificazione - l'estensione della possibilità di lettura di un unico e "definitivo" dispositivo anche nell'ipotesi (diametralmente opposta) di ritenuta meritevolezza di sostituzione della pena detentiva; sia pure a condizione che - come detto - il consenso dell'imputato risulti già nella disponibilità del giudice all'atto della deliberazione della sentenza.

E del resto non è un caso che la concentrazione dell'*iter* applicativo delle pene sostitutive in un'unica sequenza procedimentale corrisponda - come anticipato - ad una prassi applicativa già in essere.

A margine, può osservarsi come possa rilevarsi in linea di principio l'ampiamiento della discrezionalità del giudice sia nella valutazione dei requisiti, sia nelle modalità applicative, nonché sull'investitura circa un giudizio prognostico sulla futura condotta del condannato; altresì si rileva l'intento di incentivare l'efficacia rieducativa delle pene, che trova la sua piena concretizzazione nell'introduzione delle condotte riparatorie e risarcitorie, disincentivando così la portata punitiva.

Se le suddette argomentazioni devono essere considerate quali principi ispiratori della proposta riforma, potrebbero rilevarsi alcune criticità dal punto di vista pratico-organizzativo, con riferimento alla eliminazione dei riferimenti ai requisiti di accesso all'istituto in esame, all'inserimento della dicitura "ove necessario", riferita al consenso dell'imputato nel primo comma, che non individua puntualmente la modalità di formalizzazione della volontà dell'imputato, né il potere d'impulso, agli aspetti inerenti alla mancata previsione di tempi congrui e modalità snelle di coinvolgimento dell'U.EP.E. nell'elaborazione del programma.

Lo schema di decreto contempla, infine, due interventi di coordinamento del c.d. meccanismo di *sentencing* di cui all'art. 545 *bis* c.p.p. con il giudizio di appello. Nello specifico, si propone esclusivamente l'introduzione di precisi termini entro i quali l'imputato può esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva.

Così - in estrema sintesi - si prevede la modifica dell'art. 598 *bis* c.p.p., fissando, rispettivamente, i seguenti termini:

- "*fino a quindici giorni prima dell'udienza*" nei casi di rito d'appello meramente cartolare;
- "*sino alla data dell'udienza*" nei casi di udienza partecipata.

Alla lett. aa), comma 1, dell'art. 2 viene, invece, proposta la modifica dell'art. 599 *bis* c.p.p., prevedendo espressamente che la richiesta di concordato in appello per applicazione di pena sostitutiva debba essere accompagnata dal preventivo consenso dell'imputato da esplicitarsi "*a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza*".

In proposito, merita solo evidenziarsi come - differentemente da quanto previsto per l'ipotesi di concordato in appello - i termini indicati per la manifestazione del consenso nel giudizio di appello (sia cartolare, che con udienza partecipata) non risultano essere previsti "a pena di decadenza".

Pertanto, nel silenzio della relazione illustrativa allo schema di decreto, sembrerebbe essere comunque possibile uno sfioramento dei termini indicati.

2.9.

Lo schema di decreto legislativo si occupa anche di apportare alcune correzioni in materia di giustizia riparativa, intesa come forma di risoluzione del conflitto complementare al processo volta a risanare il legame spezzato tra vittima, reo e comunità.

L'intervento di rettifica si propone sostanzialmente di addurre maggiori specificazioni e rimediare a refusi della normativa, modificando il testo degli artt. 129 *bis*, 408 e 456 c.p.p..

Quanto all'art. 129 *bis* c.p.p., essenzialmente il legislatore ha inteso chiarire, distinguendole in due distinti commi, le modalità operative dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e nell'ipotesi in cui l'azione penale non sia stata ancora esercitata, qualora il pubblico ministero abbia disposto la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p..

E' poi previsto l'inserimento di un ulteriore comma nel quale, a differenza della norma in vigore, viene contemplata espressamente la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare: ciò al fine di fugare ogni e qualsiasi dubbio sul punto.

Relativamente, invece, all'art. 408, lo schema di decreto prevede l'eliminazione del riferimento all'avviso alla persona sottoposta ad indagini della facoltà di accedere alla giustizia riparativa, atteso che la disciplina codicistica non prevede la notifica della richiesta di archiviazione all'indagato: in questo caso, l'esigenza è quella di porre rimedio ad un evidente refuso contenuto nella norma.

Infine, il citato schema si propone di intervenire sull'art. 456 c.p.p. prevedendo espressamente che il decreto di giudizio immediato contenga a pena di nullità l'avvertimento all'imputato che non comparso sarà giudicato in assenza e che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Come è facile intuire, anche la modifica appena prospettata si inserisce nell'ottica di rendere concretamente, effettivamente ed efficacemente accessibile l'istituto, promuovendone l'applicazione, con la tempestiva e immediata informazione alle parti della facoltà di accedere ai detti programmi.

PARTE TERZA

3.1

La norma in esame disciplina l'estinzione *ex art. 12 ter* delle contravvenzioni previste dalla l. 30 aprile 1962, n. 283 e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore.

La disposizione pare pienamente conforme ai criteri indicati dalla legge delega.

In via generale, il meccanismo va ad incidere sulle contravvenzioni punite con pena pecuniaria, giacché l'estinzione del reato risulta subordinata al pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo della ammenda prevista per il reato commesso, senza quindi escludere l'ipotesi della comminatoria congiunta dell'arresto.

Esaminata la proposta di modifica, si ritiene errato eliminare, dall'alveo della nuova causa estintiva, le contravvenzioni punite con l'ammenda congiunta all'arresto.

In primo luogo, perché, se il legislatore delegante avesse voluto escluderle dall'operatività della causa di estinzione, lo avrebbe fatto espressamente, mentre nella formulazione dei criteri-delega di cui all'art. 1, comma 23, non vi è alcun riferimento ad una simile esclusione.

Di certo non sono escluse dalla lett. a), che fa riferimento a tutte le contravvenzioni.

Allo stesso modo non sono escluse dalla lett. b), laddove si individua specificamente l'unico criterio da seguire per la selezione delle contravvenzioni suscettibili di estinzione: *“individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti”*.

In secondo luogo, si ritiene che l'estensione della causa estintiva anche alle contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda congiunta a quella dell'arresto risponda in maniera efficace alle finalità deflattive che ispirano la c.d. Riforma Cartabia. Ed è proprio sul piano dell'efficacia deflattiva che tale estensione consentirebbe di definire il procedimento penale nella fase delle indagini preliminari in ipotesi in cui non è ammessa l'oblazione *ex art. 162 bis c.p.*

3.2.

Lo schema di decreto prevede di modificare l'art. 17 d.lgs. n. 274 del 2000, mediante il richiamo, tra le ipotesi in cui il pubblico ministero può presentare la richiesta di archiviazione, all'art. 408 c.p.p., nel quale è contenuta la relativa regola di giudizio, come modificata dalla c.d. Riforma Cartabia, secondo cui il P.M. è tenuto a chiedere l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nella fase delle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna, e la conseguente eliminazione del richiamo all'art. 125 disp. att. c.p.p., abrogato dalla riforma.

Tale modifica si rende all'evidenza necessaria.

3.3.

L'art. 7, comma 1, lett. a), dello schema di decreto in esame prevede di modificare l'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, che regola le caratteristiche della contestazione dell'illecito amministrativo alla persona giuridica, mediante il richiamo all'art. 407 *bis* c.p.p. e la conseguente soppressione di quello all'art. 405 c.p.p.

Tale modifica, come opportunamente rilevato nella relazione illustrativa, si rende necessaria al fine di adeguare il richiamo legislativo alle modifiche apportate dalla c.d. Riforma. In particolare, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha separato la disciplina delle forme di esercizio dell'azione penale da quella dei termini delle indagini preliminari, ricollocando la prima, in una nuova veste, nel comma primo dell'art. 407 *bis* c.p.p.. L'art. 7, comma 1, lett. b), dello schema di decreto in esame prevede di modificare l'art. 61 d.lgs. n. 231 del 2001, che regola i provvedimenti emessi dal giudice in sede di udienza preliminare, prevedendo tra i casi in cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quello in cui gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

Tale modifica si rende evidentemente necessaria.

PARTE QUARTA


Nella quarta parte dello schema di decreto, è presente un rimando alla modifica del regime di procedibilità riguardante l'art. 635 c.p., (punto 1 della relazione), che diverrebbe procedibile a querela anche nei casi di reato commesso prima dell'entrata in vigore del decreto da approvare, quando il delitto si realizza su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede. L'art. 9 comma 1 dello schema di decreto è consequenziale a tale riforma ed estende il regime transitorio già previsto in materia di modifica del regime di procedibilità dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, con decorrenza dei termini dall'entrata in vigore dell'emanando decreto.

L'art. 10 dello schema di decreto, inoltre, prevede una disciplina transitoria concernente la presentazione dell'atto di impugnazione da parte del procuratore generale presso la corte d'appello, per necessarie esigenze di coordinamento, dovute al fatto che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 583 c.p.p., la Procura Generale non potrebbe più avvalersi del deposito telematico a mezzo pec ai sensi dell'art. 87 *bis* d.lgs. n. 150 del 2022 e, diversamente dal Procuratore della Repubblica, non potrebbe espletare il deposito analogico sulla base della prossimità della cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. Attraverso la disposizione transitoria, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 (per l'operatività a regime del processo penale telematico), ovvero sino al diverso termine previsto dal comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso l'atto impugnato. Le successive disposizioni dell'art. 10 disciplinano le conseguenti attività di comunicazione e notificazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale, da parte del personale di cancelleria, al giudice che ha emesso

l'atto impugnato (il quale trasmette gli atti del procedimento alla corte d'appello), al pubblico ministero presso il medesimo giudice e alle parti private.

Il Presidente Nazionale

Carlo Foglieni



Il presente documento è stato elaborato dal Dipartimento di Giustizia Penale coordinato dall'avvocato Giuseppe Murone e composto dagli avvocati Federica Borelli, Lorenzo De Luca, Alida Aliardo, Elisabetta Sarti, Virginia Orzali, Michele Ferranti, Alessandro Di Cecio, Marco Nicolai, Cristiana Casanica, Dario Alfieri e Federica Marselli.